

Prestazioni – Assegno sociale – Condizioni – Soggiorno legale continuativo decennale nel territorio nazionale – Necessità del suddetto requisito per tutti gli aventi diritto senza alcuna distinzione di nazionalità – Asserita violazione parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini dei paesi membri dell'U.E. – Discriminazione - Non sussiste.

Corte di Appello di Torino – 19.12.2017 n. 911 - Pres. Girolami – Rel. Milani – B.H.S. (Avv. Cimino) – INPS (Avv. ti Borla e Pasut).

Ai fini dell'accesso all'assegno sociale, la condizione del soggiorno legale continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale vale per tutti gli aventi diritto senza alcuna distinzione di nazionalità e non costituisce pertanto elemento discriminatorio tra cittadini italiani e cittadini dei paesi membri dell'U.E.

FATTO - Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Novara in data 19.4.2013 il sig. B.H.S. citava in giudizio l'INPS e, premesso di essere di nazionalità polacca, di avere, in data 9.10.2012 presentato domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale, di avere, l'INPS, respinto la domanda per l'assenza del requisito del soggiorno legale continuativo per 10 anni in Italia ai sensi dell'art. 20 comma 10 L.133/2008 (*rectius* art. 20, comma 10 D.L. 112/2008 conv. in L.133/2008), contestava le determinazioni dell'Istituto allegando la sussistenza del requisito in oggetto e chiedeva in via conclusiva la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno sociale con decorrenza 1.11.2011 oltre accessori.

Resisteva l'INPS costituendosi in giudizio.

Con sentenza n.107/2016 del 7.4.2016 il tribunale respingeva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza, non notificata, ha interposto appello B.H.S. con ricorso depositato in data 14.9.2016 chiedendone la riforma con riproposizione delle domande del primo grado (la data del 1.11.2011 indicata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, evidentemente frutto di errore materiale, veniva corretta in appello con il riferimento alla data del 1.11.2012).

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 7.11.2017, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

DIRITTO - Il giudice di primo grado ha respinto la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse fornito la prova del requisito del soggiorno legale in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale, posto che l'estratto conto contributivo prodotto unitamente al ricorso introduttivo attesta lo svolgimento di attività lavorativa saltuaria in Italia, e dalle certificazioni anagrafiche emerge la residenza continua presso il comune di Romentino solo dal 18.2.2004; computando il termine da tale data, al momento della presentazione della domanda (9.10.2012) non era trascorso il decennio normativamente previsto. Appella B.H.S. rilevando:

- che il primo giudice ha errato nel considerare saltuaria l'attività lavorativa svolta e quindi non rilevante per la maturazione del termine decennale; posto che, secondo l'Istituto, nel decennio precedente la domanda, risulterebbe
- scoperto il periodo 1.11.2002 - 17.2.2004, si deve rilevare che in relazione a detto periodo l'estratto conto contributivo attesta lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno ed in via continuativa;
- che l'esponente, di nazionalità polacca, è cittadino UE, ed il requisito dei dieci anni continuativi di residenza in Italia si porrebbe in senso contrario ai principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini UE.

L'appello non è fondato.

L'art. 20 del D.L. 112/2008, conv. in L.133/2008, prevede, al comma 11, che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".

In assenza di documentazione anagrafica relativa al periodo 'scoperto', decorrente dal 1.11.2002 al 17.2.2004, la difesa dell'appellante intende far valere, al fine di dimostrare la sussistenza della condizione normativamente prevista, l'estratto conto contributivo rilasciato dall'INPS in data 26.2.2009 e prodotto unitamente al ricorso introduttivo.

Ora, anche dando per ammesso che tale documentazione evidenzi la sussistenza di uno o più rapporti di lavoro continuativi nel periodo sopra evidenziato, si deve escludere che ciò sia idoneo ad integrare la prova, per lo stesso periodo, del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale.

E' infatti sufficiente rilevare che, seppure in presenza di una 'continuità contributiva' attestante un formale rapporto di lavoro con azienda avente sede nel territorio nazionale, la continuità del soggiorno del lavoratore possa venire meno per effetto di assenza di lavoro effettivo con copertura figurativa (malattia, infortunio, cassa integrazione ecc.), e, per altro verso che nel medesimo periodo oggetto di osservazione l'attività lavorativa può essere svolta al di fuori del territorio nazionale per effetto di trasferta, distacco, missione ecc..

L'estratto contributivo prodotto dal B. non offre sul punto alcun elemento chiarificatore, né alcuna allegazione utile è dato rinvenire nel ricorso introduttivo.

Quanto al profilo subordinato ove si lamenta la violazione dei principi comunitari in tema di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini UE, è stato chiarito dalla Corte di legittimità, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale che "il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani; che dunque, da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio" (Cass. 14.2.2014 n. 3521 che richiama Corte Cost. ord. 197/2013).

In sostanza, condividendo il citato orientamento, non è ipotizzabile la discriminazione lamentata dall'appellante, posto che la condizione del soggiorno legale continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale vale per tutti gli "aventi diritto", senza alcuna distinzione di nazionalità.

Ne consegue la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Essendo stata presentata, unitamente al ricorso introduttivo, la dichiarazione ex art. 42, comma 11, D.L. 269/03 attestante limiti di reddito inferiori ai limiti normativamente previsti, confermata in appello, le spese di lite sono compensate *ex lege*.

(Omissis)
